



FinPA

Osservatorio
Amministrazione
e Finanza Pubblica

Gestione del patrimonio pubblico e agenti contabili nella Pubblica Amministrazione

Prof.ssa Elisa D'Alterio

Indice

- Il quadro di riferimento
- L'agente contabile
- Attività
- Obblighi
- Responsabilità
- Giudizio della Corte dei conti



FinPA
Osservatorio
Amministrazione
e Finanza Pubblica



Il quadro di riferimento

La gestione del patrimonio pubblico è un'attività interamente svolta dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni si occupano, infatti, non solo di conservare il patrimonio, attraverso la tenuta di specifiche scritture, ma anche di disporre dei beni, attraverso operazioni di locazione, concessione, vendita, secondo le condizioni previste dalla legge.

La documentazione

I relativi dati devono essere riportati nel **rendiconto generale** dell'ente. Ad esempio, il rendiconto generale dello Stato si compone di un **conto del bilancio** e un **conto generale del patrimonio**.

- Il primo, articolato per missioni e programmi (come il bilancio), è corredato da una nota integrativa (per ciascun ministero), rendiconto economico (per ciascun ministero e prospetti di riconciliazione), l'eco rendiconto (contenente le risultanze per le spese ambientali).
- Il secondo registra, invece, la situazione patrimoniale dello Stato, quale risulta in chiusura di esercizio per effetto delle variazioni e delle trasformazioni prodotte nei suoi componenti attivi.



Il quadro di riferimento

La tesoreria (c.d. tesoreria unica - TU)

In base a questo sistema, la tesoreria statale detiene non soltanto le risorse delle amministrazioni statali, ma anche quelle liquide di enti e organismi pubblici diversi dallo Stato. Gli enti devono mantenere le proprie liquidità su appositi conti aperti presso la Banca d'Italia, pur avendo la disponibilità piena, immediata e incondizionata in ogni momento delle proprie risorse. A tal fine, essi affidano il servizio di tesoreria a un tesoriere/cassiere bancario, che gestisce il rapporto finanziario con la Banca d'Italia, attraverso procedure telematiche.

Dopo un periodo di applicazione della c.d. tesoreria unica mista, dal 2012 si è tornati ad applicare un sistema di tesoreria unica tradizionale, per cui le risorse liquide, depositate su conti aperti presso la Banca d'Italia, sono ripartite in un sottoconto fruttifero, per le entrate proprie, e in uno infruttifero per le altre entrate (risorse trasferite dallo Stato, ecc.). Soltanto alcuni enti di maggiori dimensioni possono essere autorizzati a mantenere presso il proprio tesoriere bancario una percentuale non superiore al 3% delle proprie entrate (ad esclusione di certe categorie di entrate). Le risorse rimanenti restano depositate su conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato e gli enti titolari possono chiederne il prelievo per le proprie esigenze finanziarie.

L'agente contabile



FinPA
Osservatorio
Amministrazione
e Finanza Pubblica

Caratteri generali

Gli agenti contabili sono coloro che, per obbligo d'ufficio o in virtù di altro rapporto giuridico (convenzione, concessione, ecc.) o in via di mero fatto, utilizzano e gestiscono una somma di denaro pubblico o altri beni di proprietà pubblica, affidati in loro custodia e di cui sono tenuti a rendere conto.

Elementi costitutivi

Obbligo d'ufficio - vincolo derivante da rapporto giuridico o in via di fatto

+

Uso o gestione di risorse pubbliche (denaro, beni, ecc.)

+

Affidamento in custodia della risorsa.

Dalla cui presenza discendono:

Obblighi speciali
(spec. resa del conto giudiziale)

e/o

Responsabilità speciali
(spec. amministrativa e contabile)

L'agente contabile



FinPA
Osservatorio
Amministrazione
e Finanza Pubblica

Quadro normativo di riferimento

Previsioni generali

- Capo V, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (artt. 73 ss.);
- Titolo V, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (artt. 178 ss.).

Previsioni speciali

Art. 74, r.d. n. 2440/1923:

- agenti incaricati della riscossione delle entrate (*agenti della riscossione*);
- agenti incaricati dell'esecuzione dei pagamenti delle spese (*agenti pagatori*);
- agenti che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore (*tesorieri*);
- **agenti che hanno maneggio qualsiasi di denaro o debito di materia;**
- coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti;
- Impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza.

L'agente contabile



Art. 178, r.d. n. 827/1924:

- gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro (*agenti della riscossione o esattori*);
- i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore generale del tesoro (*agenti pagatori o tesorieri*);
- tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti parte di consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della marina e simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o **sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato**;
- gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;
- tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato (c.d. contabili di fatto: *es. funzionari auto-immessisi nell'ufficio; funzionari che, pur essendo stati regolarmente nominati, hanno mutato il loro originario status a seguito di sospensione della qualifica, di destituzione etc., così da non essere più legittima la loro permanenza in carica*).

Art. 180: soggetto nominato dal Tribunale sequestratario, o altrimenti eletto amministratore giudiziario di beni, in esproprio di debitori dello Stato.

Art. 610: elenco più generico e sintetico e collegato all'obbligo di resa del conto (si v. *infra*).



L'agente contabile

Su questa base, gli agenti contabili si suddividono in:

- **di diritto:** indicati dalla legge e nominati con apposito atto formale;
- **di fatto:** coloro che nell'effettivo gestiscono somme o valori dell'Ente senza che tale funzione sia ufficializzata con atto formale;
- **a materia:** sono coloro che gestiscono beni mobili;
- **a denaro:** coloro che maneggiano/gestiscono denaro pubblico.



L'agente contabile

Art. 44, R.D. n. 1214/1934:

*“La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei **tesorieri**, dei **ricevitori**, dei **cassieri** e degli **agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato**, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti.*

La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali?”.

Art. 16, d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123:

“Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevono somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonche' coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti ...”



L'agente contabile

Parte III del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile (artt. 137 ss.)

Art. 138

(Anagrafe degli agenti contabili)

1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai **soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale**.
2. Presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo **una anagrafe degli agenti contabili**, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.
3. Ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, è consentito l'utilizzo delle modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 6 comma 3.
4. I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d'udienza.
5. All'anagrafe di cui al comma 2 possono accedere le amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 3.




L'agente contabile

Alcune novità del Codice di giustizia contabile:

- l'Anagrafe è gestita da ciascuna sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti;
- con il deposito *online* dei conti giudiziali avviene, in alcuni casi, la conseguente e automatica registrazione e autenticazione (servizi *online* Corte dei conti - Sireco);
- l'Anagrafe consentirebbe l'identificazione immediata dei soggetti obbligati alla resa del conto (di conseguenza, non vi rientrano gli agenti contabili che non sono tenuti alla resa del conto: ad esempio, l'agente contabile per debito di vigilanza: si v. *infra*);
- ai sensi dell'art. 142 del Codice, è oggi consentito, fin dalla fase istruttoria (e quindi per tutto lo svolgimento del giudizio) la possibilità di contestare la natura di agente contabile e/o l'obbligo di resa del conto (si v. *infra*);
- all'Anagrafe può accedere il PM contabile (art. 138, co. 5);
- Gli organi di controllo interno della p.a. possono denunciare al PM contabile la mancata resa del conto (art. 141, comma 1).



L'agente contabile





L'agente contabile

Dalla Relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2016, Sez. Giurisd. Toscana:

Molti enti non depositano i conti o li depositano saltuariamente, altri depositano conti di agenti contabili che non sono tali, quali, ad esempio, consignatari di beni immobili (v. anche Sez. Giurisd. Veneto n. 168 del 3 novembre 2016) o di beni mobili e immobili o consignatari di beni mobili per solo debito di vigilanza, considerando erroneamente un elevato numero di dipendenti soggetti alla resa del conto giudiziale per i mobili, anche registrati, e le attrezzature che utilizzano nell'attività quotidiana, senza tuttavia depositare il conto dell'unico soggetto obbligato, cioè del consignatario dei beni mobili per debito di custodia.



L'agente contabile

Gli agenti contabili (l'Economo, tesoriere, cassiere, consegnatario di beni mobili, consegnatario di azioni, consegnatario di beni di consumo, esattore, ecc.) sono in genere nominati dall'amministrazione (dal dirigente del servizio finanziario, ecc.) e, quindi, direttamente individuabili (sia per la nomina, sia in quanto contabili di diritto). **Gli agenti contabili “nominati” sono generalmente tenuti alla resa del conto giudiziale** (e vanno quindi comunicati all'Anagrafe).

Il problema si pone per gli agenti contabili “non nominati” e per i soggetti esterni alla p.a. Anch'essi, infatti, potrebbero essere tenuti a rendere il conto giudiziale. Come riconoscerli?



L'agente contabile

- **Prassi: giurisprudenza della Corte dei conti (spec. sezioni giurisdizionali);**
- **Carattere pubblico dell'ente per il quale il soggetto agisce e/o delle risorse oggetto dell'uso o della gestione;**
- **Effettiva custodia e/o gestione e/o uso della risorsa pubblica (o di destinazione pubblica);**
- Irrilevanza del titolo a fondamento della gestione/uso/custodia (che peraltro potrebbe anche non esserci e tradursi in una situazione di fatto).



Gli obblighi

L'obbligo principale degli agenti contabili è la rendicontazione delle gestioni/usi delle risorse pubbliche, in particolare:

- Resa dei **conti amministrativi**: vale per tutti gli agenti contabili;
- Resa del **conto giudiziale**: vale soltanto per alcuni agenti contabili (si v. *supra*).

Gli obblighi

I CONTI GIUDIZIALI

Il **conto giudiziale** è il documento contabile che contiene la dimostrazione descrittiva-numerica di atti e fatti della gestione per le entrate e le uscite, al fine di determinare la sfera di responsabilità dell'agente contabile.

In via generale, il conto deve comprendere il carico (costituito dalla consistenza dell'inizio della gestione derivante dalle risultanze del precedente conto) e lo scarico (costituito dalle risultanze della gestione che tengono conto dei movimenti avvenuti nel corso della stessa).

I contenuti sono, comunque, ormai definiti da appositi modelli.

I conti giudiziali sono suddivisi in:

- **principali:** sono quelli presentati dal gestore medesimo o dai suoi eredi, ovvero, in caso di inottemperanza dei soggetti tenuti a tale onere, dalla amministrazione di appartenenza;
- **accessori:** sono autonomi dal conto principale cui si riferiscono e si distinguono in deconti, conti complementari e conti speciali.

ESEMPIO: I conti degli agenti consegnatari di materiale (d.P.R. n. 254/2002) I conti degli agenti consegnatari di materiale (d.P.R. n. 254/2002) devono riportare il carico (beni e materiale presenti all'inizio dell'esercizio della gestione e quelli avuti in consegna durante l'esercizio, secondo la specie, qualità e categoria, nonché il valore risultante dagli inventari); lo scarico (beni e materiali distribuiti, somministrati o altrimenti esitati, con l'evidenziazione delle eventuali perdite); le rimanenze (beni e materiali ancora esistenti al termine dell'esercizio o della gestione).



Gli obblighi

I CONTI AMMINISTRATIVI

PREMESSA: laddove l'agente ha il potere di disporre l'impiego di risorse pubbliche senza averne però la disponibilità fisica, si ha una **gestione di carattere amministrativo**, da cui discende l'obbligo di rendere conti amministrativi. Se invece l'agente ha la materiale disponibilità del bene, si ha **gestione contabile in senso proprio**, da cui discende l'obbligo di rendere il conto giudiziale (si v. *supra*).

- Il conto amministrativo serve a consentire il controllo sull'attività di spesa esercitata dall'agente. Pertanto, la sua resa non determina alcun discarico per l'agente. E' una semplice "misura" di controllo.
- Alla resa del conto amministrativo è tenuto anche il funzionario di fatto nel caso di gestione di affari assunta volontariamente.
- I rendiconti amministrativi sono: **rendiconti degli agenti della riscossione; rendiconti dei funzionari delegati; conti del tesoriere; conti dei consegnatari.**

ESEMPIO: **Conti amministrativi dei consegnatari dei materiali:** Essi sono finalizzati a consentire il controllo sulla consistenza e sul movimento dei beni e materiali. A tal fine, ogni consegnatario deve tenere: l'inventario; un registro (Giornale) di entrata e di uscita in corrispondenza con l'inventario stesso; prospetto delle variazioni; Schede dei beni mobili; buoni di carico e scarico; processo verbale per cambio del consegnatario.



Gli obblighi

LA PROCEDURA (oggi art. 139, d.lgs. n. 174/2016)

1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il **termine di sessanta giorni**, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il **conto giudiziale** all'amministrazione di appartenenza.
2. L'amministrazione individua **un responsabile del procedimento** che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, **unitamente alla relazione degli organi di controllo interno**, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.
3. Le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia.

Le responsabilità patrimoniali: i presupposti

- Casi in cui la responsabilità deriva da fatti relativi all'uso di risorse pubbliche, che incidono primariamente sulla pubblica amministrazione, cagionandole un danno, e che sono rilevati attraverso i controlli (c.d. **responsabilità amministrativa**).
- Rilevano, altresì, i casi in cui determinati soggetti che maneggiano denaro o valori dell'amministrazione non rispettano gli obblighi di rendiconto e le altre obbligazioni relative all'uso di tali risorse (c.d. **responsabilità contabile**).



I presupposti

(Art. 1, legge n. 20/1994):

- inosservanza con colpa o con dolo degli obblighi di servizio o delle regole applicabili a un determinato soggetto in relazione alle funzioni pubbliche svolte (dolo erariale);
- sussistenza del rapporto di servizio (amministratori di società pubbliche? giur. altalenante della Corte dei conti);
- **mancata resa dei rendiconti o inadempimenti relativi alla gestione di denaro o valori pubblici da parte di agenti contabili.**

La responsabilità contabile ha 2 elementi strutturali e peculiari:

- La qualifica di agente contabile del soggetto;
- La contemporanea esistenza di: un rapporto implicante l'obbligo di restituzione; una discordanza numerica o quantitativa fra quanto ricevuto in consegna e quanto restituito; comportamento doloso o colposo dell'agente.



I presupposti

La mera discordanza nella rendicontazione e l'inversione dell'onere della prova (presunzione di colpa?):

- Divergenza tra tesi dottrinarie;
- Vanno comunque provati il danno e l'elemento soggettivo;
- La rilevanza dei doveri di servizio: esatta gestione, sua formalizzazione, obbligo di custodia e di riversamento dei proventi, rispetto dei termini e scadenze ...



I presupposti

Il rapporto di gestione contabile è assimilabile a quello che sorge, secondo il diritto civile, dal contratto di deposito.

L'agente contabile ha l'obbligo di restituzione di quanto dovuto in base alle scritture.

Nel giudizio di responsabilità contabile incombe al Pubblico Ministero di provare soltanto l'esistenza del rapporto gestorio e la deficienza di beni o di valori, quali fatti costitutivi della pretesa risarcitoria (...) il convenuto ha, invece, l'onere di fornire piena prova della contestata regolarità o delle cause esimenti della responsabilità.



Le garanzie

Art. 51, Codice del processo contabile: *Notizia di danno erariale*

1. Il pubblico ministero può iniziare l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione erariale, sulla base di **specifica e concreta notizia di danno**, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.
2. La notizia di danno, comunque acquisita, è **specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati**.
3. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.[...]
6. La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio.



I giudizi

- Artt. 145-150 Codice di giustizia contabile: giudizio sul conto;
- Artt. 141-144 Codice di giustizia contabile: giudizio per la resa del conto.

Il giudizio di conto



Art. 145

1. Il conto depositato presso la sezione giurisdizionale è tempestivamente assegnato, con provvedimento presidenziale, ad un giudice designato previamente quale relatore.
2. Il presidente della sezione giurisdizionale con proprio decreto stabilisce all'inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, le priorità cui i magistrati relatori dovranno attenersi nella pianificazione dell'esame dei conti.
3. **Il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli altri atti che possa avere comunque acquisito, anche a mezzo di strumenti telematici, attraverso apposita richiesta interlocutoria all'amministrazione o al contabile, se del caso volta alla correzione di eventuali errori materiali, e all'effettuazione di ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, previa autorizzazione del collegio in camera di consiglio.**
4. La relazione sul conto conclude o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il relatore giudichi opportuni.

Art. 146

1. **Qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione nella quale propone il discarico del contabile.**
2. Il presidente, ove non dissenta, ordina la trasmissione della relazione al pubblico ministero, che esprime il proprio avviso entro il termine perentorio di trenta giorni.
3. Se non è espresso avviso contrario entro il termine di cui al comma 2, l'approvazione del conto è data dal presidente, con decreto di discarico.
4. Il decreto può essere anche collettivo e riferirsi tanto a conti successivi resi dallo stesso agente, quanto a conti prodotti da più contabili della stessa amministrazione o riguardanti gestioni contabili omogenee.
5. Il decreto di discarico, a cura della segreteria della sezione, è comunicato all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui esso dipende ed al pubblico ministero.

Il giudizio di conto



Art. 148

1. All'udienza possono comparire l'agente contabile e l'amministrazione interessata. [...]
2. *L'agente contabile puo' chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l'amministrazione puo' comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato.*
- 2-bis. *Il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa parte del collegio giudicante.*
3. Nei giudizi di conto il pubblico ministero esprime il proprio avviso e rassegna le proprie conclusioni nell'interesse della legge e dell'erario, secondo le norme della presente Parte, nonché adotta ogni provvedimento di sua competenza, anche d'urgenza, a tutela delle ragioni erariali.
4. Durante l'esame giudiziale, il pubblico ministero non può disporre ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare la regolarità del conto, salvo che sussistano gravi ed urgenti motivi, di cui da' pronta e motivata comunicazione alla sezione giurisdizionale.
5. Quando con la responsabilità di colui che ha reso il conto giudiziale concorra la responsabilità di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilità.
6. Nel caso sussistano speciali circostanze, si può procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.

Art. 149

1. Quando pronuncia sentenza parziale od altro provvedimento interlocutorio, il collegio può trattenere il giudizio sul conto, oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato come relatore, affinché prosegua l'istruttoria.
2. Quando il collegio riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Ove non si sia provveduto, l'interessato ha facoltà di richiedere i provvedimenti del caso nell'ambito di separato giudizio ad istanza di parte.
3. Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, *ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile*)).
4. In ipotesi di ammanco o di perdita accertata il collegio pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancanti e alla alienazione della cauzione versata dal contabile o comunque prestata anche da terzi, purché citati o intervenuti in giudizio.
5. Quando l'alienazione non è autorizzata con la decisione sul conto il pubblico ministero promuove un giudizio mediante citazione notificata agli interessati. Il giudizio segue le forme dei giudizi ad istanza di parte.



Il giudizio di conto

Art. 150

- 1. Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza.**
2. L'estinzione opera di diritto e, ove sia necessario, è dichiarata anche d'ufficio.
3. La segreteria della sezione dà comunicazione dell'estinzione all'amministrazione interessata e al pubblico ministero, anche cumulativa in caso di estinzione di plurimi giudizi.
4. Il conto e la relativa documentazione, se depositati in originale analogico, sono restituiti alla competente amministrazione che ne faccia espressa richiesta.
5. L'estinzione del giudizio non estingue l'azione di responsabilità.



Il giudizio per la resa del conto

Art. 141

Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di:

- a) **cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione;**
- b) **deficienze accertate dall'amministrazione in corso di gestione o comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto ;**
- c) **ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento e il conto non sia stato compilato d'ufficio.**
- d) **omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell'anagrafe di cui all'articolo 138 o a anche a seguito di comunicazione d'ufficio della segreteria della sezione.**

2. Il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso al giudice monocratico, designato previamente dal presidente della sezione.

3. Il ricorso contiene l'individuazione dell'agente contabile, della natura della gestione e il relativo periodo, l'amministrazione interessata, gli elementi in fatto e in diritto su cui si fonda l'obbligo di resa del conto, **la richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso deposito del conto entro il termine fissato nel decreto di cui al comma 4.**

[...]

6. **Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l'importo della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo, non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità al medesimo dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero, qualora l'agente contabile non goda di stipendio, aggi o indennità, non superiore a 1.000 euro, *importo aggiornato ai sensi dell'articolo 131, comma 2.***

7. **Se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d'ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139, comma 2.**



Il giudizio per la resa del conto

Art. 142

1. Avverso i decreti emessi ai sensi dell'art. 141, co. 4, 6 e 7 si può proporre **opposizione** al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione, *nel termine di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti*.
2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.
3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione e assegna alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti.
4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di quaranta giorni.
5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell'udienza all'opponente e, unitamente al ricorso, al pubblico ministero.

Art. 144

1. Il giudizio per resa di conto è definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva.
2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione è comunicata all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo stesso dipende, al responsabile del procedimento e al pubblico ministero.